



## **MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

### **Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

- a. Il contratto è distribuito da Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri-Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014). La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri-Fin s.r.l.
- b. Numero 1.00111 di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).
- c. Sede legale in Italia, Piazza Armando Diaz, 6 – 20123 Milano.
- d. Telefono: + 39 02 4333 501; PEC: [globalassistance@legalmail.it](mailto:globalassistance@legalmail.it)
- e. Sito internet: [www.globalassistance.it](http://www.globalassistance.it)

### **Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- a. Global Assistance S.p.A. non presta attività di consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private e pertanto nella distribuzione del presente prodotto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente.

### **Informazioni sulle remunerazioni**

- a. Il compenso percepito dai dipendenti di Global Assistance S.p.A. direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione è costituito da una retribuzione fissa annuale in conformità dei CCNL applicati e delle norme vigenti e da un eventuale elemento variabile, erogato annualmente, in base al raggiungimento di obiettivi concordati ed in conformità alle policy aziendali.

### **Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a. Global Assistance S.p.A. informa il contraente che, fermo restando il diritto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è possibile inoltrare un reclamo in forma scritta diretto a: Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami o all'indirizzo di posta elettronica: [gestione.reclami@globalassistance.it](mailto:gestione.reclami@globalassistance.it). Le modalità di presentazione del reclamo e i tempi di risposta sono descritti nel DIP aggiuntivo consegnato al contraente. Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non riceva riscontro entro il termine di legge, ha facoltà di rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo.
- b. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, il contraente ha inoltre facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- c. Il contraente può altresì avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, come indicato nel DIP aggiuntivo.

### **Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Global Assistance S.p.A. comunica al contraente che nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a. è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.